



COMMISSIONI CONSULTIVE COLLEGIO SINDACALE REVISIONE LEGALE E COLLEGIO SINDACALE CONTROLLI DI LEGALITA' E MODELLO 231

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE PMI: PRINCIPI GENERALI E NOVITA' 2025

**Il codice della crisi di impresa: aspetti legati alla
revisione dei conti**

**Il codice della crisi di impresa: aspetti legati al
Sindaco Revisore**

**I prodomi della crisi di impresa: doveri del Sindaco
Revisore**

Relatore: Dott. Caldarese Aniello

OUTLINE

1. Fonti normative
2. Evoluzione normativa
3. Chiave di lettura
4. La figura del revisore e del sindaco
5. Doveri del revisore e del sindaco
6. Doveri del revisore e del sindaco in caso di crisi
7. Poteri del collegio sindacale
8. Adeguati assetti
9. Le responsabilità del revisore e del sindaco
10. Orientamenti giurisprudenziali
11. Continuità e interazione tra revisore e sindaco
12. Motivi di crisi delle PMI
13. I segnali per la rivelazione tempestiva
14. La segnalazione
15. Cosa accade in seguito?
16. Composizione negoziata

1. FONTI NORMATIVE

Codice civile

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (CNDCEC N. 113).

Documento di ricerca Assirevi (Associazione italiana Società di Revisione) n. 246 e n. 259

ISA Italia (ISA 280B, ISA 570)

2. EVOLUZIONE NORMATIVA

**D.LGS.
14/2019**

- Entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che sostituisce la «*vecchia legge fallimentare*».

**DIRETTIVA
UE 2019/1023**

- Direttiva europea, cd. *Direttiva Insolvency*, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione, l'efficacia delle procedure di ristrutturazione e l'insolvenza.

**D.LGS.
83/2022**

- Apporta delle modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019), in attuazione della Direttiva UE 2019/1023.

2. EVOLUZIONE NORMATIVA

**CORRETTIVO
-TER**

- D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che interviene in maniera sostanziale sulla composizione negoziata della crisi d'impresa.

**Legge 14
marzo 2025,
n. 35**

- Modifica l'articolo 2407 del Codice Civile, ridefinendo la responsabilità civile dei sindaci.

3. CHIAVE DI LETTURA

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA, D. Lgs. N. 14/2019

Lo scopo del Nuovo CCII è quello di fornire direttive e strumenti per consentire alle imprese di individuare e fronteggiare con **tempestività** lo stato di crisi, affinché non si giunga allo stadio irreversibile di insolvenza. La sua introduzione ha trasformato in modo significativo il modo di gestione e prevenzione delle crisi aziendali.

**NUOVO RUOLO PER IL
REVISORE**

**CENTRALITA' DEL
COLLEGIO SINDACALE**

4. LA FIGURA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE

COLLEGIO SINDACALE

Art. 2397- 2398 cc

Art. 2397 cc: Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2398 cc: Il presidente è nominato dall'assemblea.

REVISORE LEGALE

Art. 2409 bis

Art. 2409 bis: La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE

COLLEGIO SINDACALE, art. 2403 (agg. 10/10/2025) e 2403 bis cc

- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma, c.c.;
- Può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- Può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e scambiare informazioni.

REVISORE LEGALE, art. 14 D. Lgs. 39/2010

- Esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- Verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- Formula un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- Sottoscrive i modelli UNICO, IRAP e 770 (modelli fiscali), come richiesto da normativa tributaria.

6. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE IN STATO DI CRISI

COLLEGIO SINDACALE

- Verifica che gli assetti istituiti dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2086 c.c. e dell'art. 3 CCII, siano configurati in modo adeguato e che tali assetti abbiano un concreto funzionamento durante l'intera vita della società;
- **Si attiva** affinché l'organo amministrativo adotti gli strumenti di natura privatistica idonei a riequilibrare la situazione economico-finanziaria della società all'insorgere di uno stato di precrisi;

REVISORE LEGALE

- Effettua la verifica preventiva degli adeguati assetti, ai sensi dell'art. 2086, c.2, c.c. e rileva tempestivamente gli squilibri economico-finanziari;
- Valuta la continuità aziendale, assicurandosi che la redazione del bilancio d'esercizio avvenga nel rispetto dei corretti principi (ISA 570);
- **Individua** eventuali segnali di crisi o gravi irregolarità gestionali, ai sensi dell'art. 14, c. 2 – 3, D. Lgs. 39/2010;

6. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE IN STATO DI CRISI

COLLEGIO SINDACALE

- Segnala, con istanza scritta e motivata, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di CNC, di cui all'art. 17 del CCII; (secondo quanto previsto dall'art. 25-octies del medesimo CCII), in caso di inerzia dell'organo amministrativo di fronte a una situazione di crisi;
- In caso di accesso alla CNC, permangono in capo ai sindaci gli ordinari doveri di vigilanza, ai sensi dell'art. 2403 c.c., anche durante le trattative con i creditori svolte sotto la supervisione dell'esperto.

REVISORE LEGALE

- Segnala tempestivamente, ai sensi dell'art. 25-octies D. Lgs. 14/2019, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di CNC, di cui all'art. 17 del CCII;
- Oltre, alla collaborazione per la tempestiva attivazione degli strumenti di composizione della crisi; tiene monitorata la procedura.

7. POTERI DEL COLLEGIO SINDALE

- ▶ **Potere di convocazione dell'assemblea dei soci:** Nello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale, ricorrendone i presupposti, convoca l'assemblea dei soci formulando, se del caso, proposte e osservazioni.
- ▶ **Riscontro di fatti censurabili:** Il collegio sindacale nei casi in cui riscontri fatti censurabili esercita i poteri di reazione ad esso attribuiti dalla legge.
- ▶ **Denuncia ex art. 2408 c.c.:** Il collegio sindacale indaga sui fatti censurabili denunciati dai soci e ne riferisce all'assemblea. Esso provvede alla convocazione della stessa quando nei casi di rilevante gravità vi sia la necessità di provvedere.
- ▶ **Denuncia ex art. 2409 c.c.:** Il collegio sindacale provvede alla denuncia al Tribunale in caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

8. ADEGUATI ASSETTI

Art. 2086 c.c.

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori [2094, 2104].

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

8. ADEGUATI ASSETTI

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Struttura gerarchica e funzionale dell'impresa che permetta di assicurare un flusso decisionale efficiente e controllabile.

ASSETTO AMMINISTRATIVO

Riguarda la gestione di procedure interne, controllo di gestione, reporting e monitoraggio rischi. Consente di rilevare in anticipo segnali di crisi.

ASSETTO CONTABILE

Fornisce informazioni veritiere e aggiornate sulla situazione economica-finanziaria.

8. ADEGUATI ASSETTI

Si possono, tuttavia, elencare alcuni elementi trasversalmente rilevanti nelle varie fattispecie:

- ▶ esistenza e l'adeguatezza di organigrammi, processi, personale qualificato e programmi contabili;
- ▶ aggiornamento delle scritture contabili;
- ▶ esistenza e applicazione dei piani strategici industriali e finanziari;
- ▶ analisi delle relazioni semestrali che evidenzino in modo attendibile la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

In società poco strutturate, nei casi in cui non si avesse l'organigramma o procedure formalizzate, è essenziale la seguente documentazione:

- ▶ Comprensione dei servizi prestati dal fornitore di servizi;
- ▶ Comprensione delle attività svolte dal fornitore dei servizi nei confronti della società utilizzatrice.



8. ADEGUATI ASSETTI

- ▶ Il revisore legale svolge un ruolo essenziale nel controllo dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, contribuendo alla trasparenza della gestione aziendale e alla verifica della continuità aziendale, al fine di prevenire situazioni di crisi e di garantire la corretta rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell'impresa.
- ▶ Inoltre, deve segnalare tempestivamente agli organi di governance eventuali situazioni di criticità che potrebbero compromettere la stabilità dell'impresa, unitamente alla valutazione dell'adeguatezza degli assetti aziendali in relazione alla gestione del rischio e alla continuità aziendale.

9. LE RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE

- ▶ L'organo di controllo e i revisori sono responsabili con l'organo amministrativo per le omissioni o azioni che hanno determinato la crisi o la successiva insolvenza della società. La responsabilità dei revisori legali e degli organi di controllo societario, come delineata dal «*Correttivo Ten*», rappresenta un elemento centrale del sistema di prevenzione della crisi d'impresa, poiché il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Oltre al rispetto della tempestività della segnalazione, i professionisti devono valutare se i danni non siano conseguenza di decisioni dell'organo amministrativo assunte anteriormente alla segnalazione.
- ▶ La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo è valutata ai fini dell'attenuazione o esclusione:
 - ▶ ai sensi dell'art. 2407 c.c., della responsabilità civile dei membri dell'organo di controllo per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri, salvo che provino di avere agito con diligenza;

9. LE RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE

- ▶ ai sensi dell'articolo 15 D. Lgs. 39/2010, la responsabilità del revisore legale, sussiste in solido con quella degli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi, per i danni derivanti dall'inadempimento ai propri doveri.

Il livello di puntualità – sia nei tempi, sia nei contenuti – della segnalazione, viene valutato ai fini “**dell’attenuazione o esclusione**” della responsabilità giuridica dell’obbligato, “*al fine di meglio delineare i termini della valutazione demandata al giudice delle azioni risarcitorie*” (Tognoni G., *L’obbligo di segnalazione della crisi di impresa, La revisione legale nelle piccole e medie imprese*, Il Sole24Ore (2025), pp. 118-126). È altresì evidente che il *dies a quo* del termine di 60 giorni deve essere assunto come parametro rilevante ai fini della tempestività della segnalazione e, dunque, dell’esclusione o dell’attenuazione di un’eventuale responsabilità giuridica, ai sensi dell’art. 25 octies CCII.

9. AZIONE DI RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 255 CCII si prevede l'attribuzione al curatore della legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire - anche separatamente - e, quindi, non più in forma necessariamente cumulativa - le **azioni risarcitorie** previste in favore della società e dei creditori sociali (a norma degli artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c. e, in quanto ad esse riconducibili, degli artt. 2485 e 2486 c.c.), nei confronti dei relativi legittimati passivi che, a differenza della precedente disciplina, la norma non prevede più espressamente, onde evitare questioni di una più o meno vasta area di differente applicazione soggettiva. L'azione tuttavia continua a riguardare:

- ▶ gli amministratori (artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486 c.c.);
- ▶ i liquidatori (art. 2489 c.c.);
- ▶ i sindaci (artt. 2407 e 2477 c.c.);
- ▶ i revisori contabili (art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010);
- ▶ i direttori generali (art. 2396 c.c.) della società in liquidazione giudiziale;

9. AZIONE DI RESPONSABILITA'

- ▶ i soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di *mala gestio* degli amministratori della società in liquidazione giudiziale (art. 2476, ottavo comma, c.c.);
- ▶ i soggetti ai quali le predette norme si applicano, come i componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (artt. 2409-decies e art. 2409-undecies c.c.) e i componenti del consiglio di amministrazione del sistema monistico (art. 2409-noviesdecies, primo comma, c.c.).

La disposizione, poi, stabilisce che il curatore è legittimato ad esercitare le (sole) **azioni di responsabilità che** (nel rispetto della riserva prevista dall'art. 81 c.p.c.) **gli sono attribuite da singole disposizioni di legge**, in tal modo superando l'incerta disposizione in vigore, che attribuiva al curatore stesso la legittimazione ad esercitare «*le azioni di responsabilità*» senza altra precisazione.

La norma, infine, non prevede che le azioni di responsabilità devono essere esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, in tal modo semplificandone l'esercizio.

9. AZIONE DI RESPONSABILITA'

Dato il nuovo ruolo per i Sindaci e l'estensione (penalizzante) della quantificazione del danno risarcibile, nel caso di liquidazione giudiziale, il curatore se ritiene, nonostante i comportamenti virtuosi messi in atto dagli stessi, che vi siano i presupposti per promuovere l'azione di responsabilità, di cui all'art.255 CCII, deve farsi carico dell'onere della prova.

Infatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità dei componenti del collegio sindacale, per omesso controllo o per condotta inerte a fronte dei comportamenti illeciti dell'organo amministrativo della società di capitali, colui che propone l'azione ha l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 2407 C.C.

L'attore dovrà quindi fornire la prova del nesso di causalità tra l'omessa vigilanza e la causa del danno, che può ritenersi sussistente qualora il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno.

9. AZIONE DI RESPONSABILITA'

Si richiama la nota della **Sentenza n. 28357** dell'11 dicembre 2020, con la **Suprema Corte di Cassazione**, ha chiarito: la questione relativa all'onere della prova del nesso di causalità necessario per poter configurare la responsabilità dei sindaci e riparto degli oneri probatori nel giudizio di responsabilità, evidenziando che **il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato *pendente societate*, quasi avesse rispetto a questo una posizione generale di garanzia.**

9. AZIONE DI RESPONSABILITA'

La Cassazione afferma:

«[...] Come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, è però altrettanto certo che la fattispecie dell'art. 2407 Cod. Civ. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi:

- (i) dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo;
- (ii) dell'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore (o, come nella specie, del liquidatore);
- (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno. Il nesso, in particolare, va provato da chi agisce in responsabilità nello specifico senso che l'omessa vigilanza è causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato (o limitato)».

9. AZIONE DI RESPONSABILITA'

Tale decisione appare estremamente importante, in quanto il sindaco non risponde, in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato *pendente societate*, come se vi fosse una posizione generale di garanzia.

Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato.

Il 12 aprile 2025 è entrata in vigore la Legge 14 marzo 2025, n. 35 che, riscrivendo il comma secondo dell'articolo 2407 c.c. e introducendo un nuovo comma quarto, modifica in senso sostanziale la disciplina della responsabilità dei sindaci, sotto due distinti profili:

- Si prevede un tetto massimo al danno che i sindaci possono essere chiamati a risarcire dalla società, dai soci o dai terzi, parametrato al compenso dai medesimi percepito;
- Fissa nel deposito della relazione ex art. 2429 c.c. il *dies a quo* per il decorso del termine di prescrizione quinquennale dell'azione contro l'organo di controllo.

9. AZIONE DI RESPONSABILITA'

Nel nuovo testo si legge che i sindaci *«che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi»*.

Tale formulazione appare distante da quella precedente, la quale stabiliva che i sindaci *«sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato»*.

Da un primo raffronto potrebbe ritenersi che la norma abbia voluto prevedere solo ora una responsabilità per fatto proprio dei sindaci (ossia per la violazione degli obblighi di comportamento sui medesimi gravanti), separando la stessa dal fatto illecito degli amministratori. Ma la differenza non è sostanziale in quanto la responsabilità dei sindaci non è mai stata una responsabilità indiretta o per fatto altrui. Infatti, la giurisprudenza ha sempre sottolineato che la responsabilità dei sindaci è una responsabilità per fatto proprio, la quale richiede, pertanto, l'accertamento dell'imputabilità (per quanto – di regola – in relazione a una condotta di natura omissiva) ai sindaci del danno di cui è preteso il risarcimento.

9. AZIONE DI RESPONSABILITA'

Per muovere un addebito ai sindaci è necessario che:

- (a) gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito;
- (b) tale comportamento abbia generato un danno;
- (c) i sindaci, violando gli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con adeguata professionalità e diligenza;
- (d) sussista una relazione di causa-effetto tra l'imperito o imprudente o negligente comportamento dei sindaci e il danno.

Può quindi ipotizzarsi che il legislatore abbia voluto ribadire quale sia, la natura della responsabilità dell'organo di controllo, evitando interpretazioni distorte.

9. AZIONE DI RESPONSABILITA'

Il nuovo testo dell'articolo 2407 c.c. ha introdotto una limitazione alla misura del danno dai sindaci risarcibile, che risulta ora circoscritto ad un multiplo del compenso annuo percepito:

- ▶ per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
- ▶ per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
- ▶ per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

Tale limitazione al danno risarcibile che, al momento, non è prevista per i membri del consiglio di sorveglianza (soggetti ancora a una responsabilità senza confini ai sensi dell'art. 2409-terdecies comma 3 c.c.), si applica ai sindaci anche qualora svolgano attività di revisione; mentre, per i revisori legali resta, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 39/2010, un obbligo risarcitorio solidale con gli amministratori per l'intero danno cagionato.

La limitazione del danno risarcibile viene a cadere soltanto nell'ipotesi in cui i sindaci abbiano agito con dolo, mentre resta applicabile quando i medesimi si siano resi responsabili di condotte o di omissioni gravemente colpose.

9. AZIONE DI RESPONSABILITA'

Si rileva, poi, nella formulazione testuale della norma, la scomparsa della parola «**solidalmente**» nella descrizione del rapporto della responsabilità dei sindaci a quella degli amministratori.

Da tale interpretazione, si giunge alla conclusione che la permanenza di un vincolo solidale deve riscontrarsi su ciascun caso concreto, ai sensi dell'art. 2055 co.1 c.c., nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti che, con il loro comportamento, hanno concorso causalmente alla produzione di un medesimo danno.

Inoltre, è stato introdotto un *dies a quo* per la decorrenza del **termine prescrizione della responsabilità dei sindaci**: l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive ora nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.

La modifica si ispira apertamente alla disciplina del termine prescrizione delle azioni risarcitorie promosse nei confronti dei revisori legali.

9. AZIONE DI RESPONSABILITA'

L'art. 15 d.lgs. 39/2010 prescrive che l'azione di risarcimento contro i revisori legali dei conti «*si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento*». Tale previsione risulta ben diversa da quella prevista dall'art.2407 c.c., secondo cui il termine decorre dal «*deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno*».

L'intento della modifica legislativa è quello di stabilire con certezza il profilo della durata dell'esposizione del sindaco a responsabilità, considerato che nella disciplina previgente trovava applicazione, per effetto del rinvio contenuto nello stesso art. 2407 c.c., quanto disposto dagli artt. 2393, 2395 e 2949 c.c., con la conseguenza che la prescrizione quinquennale dell'azione decorre(va), a seconda dei casi, dalla cessazione del sindaco dalla carica (volendo ritenere applicabile anche ai sindaci – secondo un orientamento ormai minoritario in giurisprudenza – la sospensione della prescrizione in pendenza di carica) o dalla percepibile manifestazione del danno all'esterno.

9. AZIONE DI RESPONSABILITA': SINDACO VS REVISORE

Qualora la società si trovasse già in una situazione di crisi e sia già stato nominato il liquidatore o l'esperto, le azioni di responsabilità verso il sindaco o revisore inadempiente possono essere promosse nei seguenti casi:

	SINDACO	REVISORE
Inadeguatezza degli assetti	✓	✓
Mancato controllo della tenuta della contabilità	✓	✓
Mancata rilevazione indici finanziari	✓	✓
Mancato scambio informativo costante con l'organo amministrativo	✓	✗
Mancata convocazione assemblea	✓	✗
Tardiva segnalazione	✓	✓

9. AZIONE DI RESPONSABILITA': SINDACO VS REVISORE

	SINDACO	REVISORE
Mancata verifica della sostenibilità dei debiti	✓	✓
Mancata verifica della continuità	✓	✓
Mancato monitoraggio dei segnali di crisi	✓	✓
Mancata verifica degli equilibri	✓	✓
Mancato esercizio dei poteri ispettivi e vigilanza, art. 2403 bis c.c.	✓	✗

10. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Consultando il quaderno, n° 94, messo a disposizione dalla Scuola di Alta Formazione Luigi Marino (ODCEC di Milano), a cura della Commissione procedure concorsuali, intitolato: «**Sindaci e revisori legali: Novità nella nuova liquidazione giudiziale**» è possibile approfondire gli orientamenti giurisprudenziali, poiché l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non ha stimolato solo riflessione da parte della dottrina.

Di seguito, andremo ad affrontare diversi interventi da parte del Tribunale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2409 c.c. e che sottolineano i rischi nei quali l'azienda può incorrere se non dotata di un adeguato assetto organizzativo:



- Tribunale di Milano, 18 ottobre 2019
- Tribunale di Roma, 15 settembre 2020
- Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022

TRIBUNALE DI MILANO, 18 ottobre 2019

- ▶ La questione verte sull'art. 2086 c.c.: **adeguati assetti**.
 - ▶ I Giudici hanno accolto la denuncia ex art. 2409 c.c. presentata dal Collegio sindacale per gravi irregolarità nella gestione di due società (controllata e controllante), gestite dal medesimo amministratore.
 - ▶ Verificata la sussistenza delle condizioni denunciate dal Collegio sindacale, il Tribunale ha disposto per entrambe la nomina di un amministratore giudiziario e si è concentrato sulla inadeguatezza delle misure adottate dall'amministratore per contrastare la sopravvenuta crisi del gruppo, in quanto risultavano semplicemente delle «mere possibilità» di superamento della crisi, senza che apportassero alcuna ragionevole sicurezza di superamento della crisi o che fossero inserite in un insieme organico e coordinato di interventi finalizzati al risanamento.
 - ▶ La condotta tenuta dall'amministratore è stata ritenuta **«di per sé non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall'art. 2086 c.c.»**, trattandosi di interventi isolati e non coordinati, slegati da una adeguata diagnosi di crisi e dalla pianificazione analitica degli interventi di ripristino degli equilibri.
-

TRIBUNALE DI MILANO, 18 ottobre 2019

- ▶ La sentenza conferma la sussistenza di un sistema di monitoraggio e gestione della crisi interno alla società, che si configura attraverso gli obblighi posti in capo agli organi sociali dall'art. 2086 c.c. e si completa con il rimedio dell'art. 2409 c.c.

TRIBUNALE DI ROMA, 15 settembre 2020

- ▶ La questione verte sulla **continuità aziendale, adeguati assetti e gli equilibri economici-finanziari.**
- ▶ Il collegio sindacale presenta la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., per gravi irregolarità gestionali degli amministratori:
 - ▶ Mancata verifica della continuità aziendale;
 - ▶ Assenza di adeguati assetti organizzativi;
 - ▶ Omessa rilevazione di squilibri economici-finanziari.
- ▶ Gli amministratori, nonostante la società presentasse segnali di crisi (esempio: debiti scaduti o perdite), non avevano predisposto strumenti di monitoraggio della continuità.
- ▶ Il Tribunale rileva che la violazione di tali obblighi da parte degli amministratori non è coperta dalla *Business Judgement Rule* e dispone dell'ispezione giudiziale.
- ▶ Conclude che la mancata predisposizione degli assetti idonei costituisce una grave irregolarità gestionale, causa di responsabilità degli amministratori.

TRIBUNALE DI ROMA, 15 settembre 2020

- ▶ Nella sentenza si sottolinea che il dovere degli amministratori di curare l'adeguatezza degli assetti **indipendentemente** dalle condizioni in cui versa l'impresa viene in rilievo già nella fase di pre-crisi, in ragione del fatto che l'adeguato assetto, oltre ad essere indispensabile per rilevarla tempestivamente, è anche necessario per porre in essere un intervento tempestivo volto al superamento della crisi stessa.
- ▶ Un ulteriore principio si rinviene nella c.d. *business judgment rule*. Inizialmente tale principio era riferito alle «scelte imprenditoriali» poste in essere dagli amministratori e, che a parere dei giudici, **ora** deve applicarsi anche alle «**scelte organizzative**» a titolo di presunzione. Si tratta della modalità per cui nello svolgimento dei propri compiti gli amministratori agiscono in maniera informata, in buona fede e nell'interesse dell'impresa.

TRIBUNALE DI CAGLIARI, 19 gennaio 2022

- ▶ La questione verte su: **assetti organizzativi, controlli gestionali e pianificazione finanziaria e il rischio di mancata rilevazione tempestiva della crisi.**
- ▶ La società, pur non trovandosi in una situazione di crisi non conclamata, presentava gravi carenze nella struttura organizzativa, tale da esporla al rischio di crisi non monitorabile. Il collegio sindacale, ex art. 2409 c.c., presenta al Tribunale la denuncia per:
 - ▶ Assenza di assetti organizzativi adeguati, ove rientra la mancata definizione di responsabilità interne (esempio: assenza organigramma) e la mancanza di controlli gestionali;
 - ▶ L'incapacità di rilevare tempestivamente future crisi.
- ▶ La decisione del Tribunale evidenzia che:
 - ▶ La mancanza di assetti costituisce grave irregolarità (anche in assenza di crisi);
 - ▶ L'art. 2086 c.c. ha natura preventiva e impone un continuo adeguamento.

TRIBUNALE DI CAGLIARI, 19 gennaio 2022

- ▶ Si desume chiaramente che la vera novità del Nuovo Codice della Crisi d'impresa e di Insolvenza è la responsabilità dell'imprenditore nell'istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, già nell'impresa *in bonis* con lo specifico obiettivo della tempestiva rilevazione della crisi d'impresa.
- ▶ I sindaci sono responsabili dell'adeguatezza degli assetti già nell'impresa in equilibrio economico-finanziario e, se non procedono a una costante vigilanza della stessa, rispondono loro stessi. A disposizione dei sindaci, per svolgere tale attività, è la possibilità di presentare la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

11. CONTINUITA' E INTERAZIONI TRA COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

- ▶ **ISA 570:** In base al presupposto della continuità aziendale, un'impresa è considerata in grado di proseguire la propria attività in un futuro prevedibile. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base di tale presupposto, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività oppure non disponga di alternative realistiche a tale scelta.
- ▶ Finalità: verificare il presupposto della continuità aziendale ai fini della redazione del bilancio.
 - ▶ La direzione della società deve effettuare una valutazione preliminare in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento;
 - ▶ Il revisore, a sua volta, deve valutare la correttezza della valutazione condotta dalla direzione, riguardante la capacità dell'impresa di proseguire la propria attività, avvalendosi di diversi indicatori, quali indicatori finanziari, gestionali e altri elementi significativi.

11. CONTINUITA' E INTERAZIONI TRA COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

Cosa fa il revisore se identifica eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale?

- ▶ Richiede alla direzione societaria di effettuare la valutazione sulla continuità aziendale nel caso in cui la stessa non vi abbia già provveduto;
- ▶ Analizza i piani d'azione futuri della direzione, valutandone l'attendibilità ed in che misura la loro realizzazione potrebbe migliorare la situazione societaria;
- ▶ Valuta l'attendibilità dei dati e delle assunzioni sottostanti la previsione dei flussi di cassa;
- ▶ Richiede attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili dell'attività di governance, relative ai piani d'azione futuri ad alla loro fattibilità;
- ▶ Analizza e discute con la direzione gli ultimi bilanci intermedi dell'impresa;
- ▶ Effettua lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze;

11. CONTINUITA' E INTERAZIONI TRA COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

Cosa fa il revisore se identifica eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale?

- ▶ Effettua lettura critica dei libri sociali al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;
- ▶ Indaga presso i legali dell'impresa in merito all'esistenza di controversie, contenziosi e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari;
- ▶ richiede conferma in merito all'esistenza, alla regolarità ed alla possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario;
- ▶ Valuta i piani dell'impresa per far fronte ad ordini inevasi dei clienti;
- ▶ Svolge procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la continuità aziendale;

11. CONTINUITA' E INTERAZIONI TRA COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

Cosa fa il revisore se identifica eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale?

- ▶ Richiede conferma dell'esistenza, dei termini e dell'adeguatezza delle agevolazioni creditizie;
- ▶ Acquisisce ed esamina le relazioni su attività di vigilanza;
- ▶ Determina l'adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività;
- ▶ Può in aggiunta mettere a confronto:
 - ▶ le previsioni economico-finanziarie del periodo precedente con i risultati storici;
 - ▶ le previsioni economiche-finanziarie per il periodo corrente con i risultati ottenuti fino al momento della verifica.

11. CONTINUITA' E INTERAZIONI TRA COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

- ▶ L'interazione tra i due organi consente di migliorare la qualità del controllo sulla gestione aziendale, garantendo un monitoraggio più efficace della situazione economico-finanziaria.
- ▶ Il collegio sindacale, nell'ambito della sua funzione di vigilanza, deve infatti condividere le informazioni con il revisore, confrontandosi periodicamente sui rilievi contabili e sulle eventuali criticità individuate. Inoltre, l'organo di controllo deve esaminare la relazione del revisore, valutando con attenzione le osservazioni e le raccomandazioni contenute nel report, e verificare la coerenza delle valutazioni sulla continuità aziendale al fine di allineare le proprie considerazioni con quelle espresse dal revisore. Nel caso in cui emergano divergenze significative tra le analisi del revisore e le valutazioni interne del collegio, è necessario approfondire le cause e, se del caso, coinvolgere gli amministratori.
- ▶ Un'efficace interazione tra collegio sindacale e revisore rafforza la capacità di individuare tempestivamente segnali di crisi, contribuendo così alla tutela della continuità aziendale e alla prevenzione di situazioni di insolvenza.

11. CONTINUITA' E INTERAZIONI TRA COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

- ▶ Importanti e determinanti sono i flussi informativi verso il collegio sindacale. L'organo di controllo è infatti al centro di un sistema di obblighi informativi, complesso, arricchito anche dal CCII, che mira a garantire l'acquisizione delle informazioni rilevanti circa l'emersione di una situazione di difficoltà della società, il tutto attraverso:
 - ▶ la partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2405 I comma c.c.);
 - ▶ la partecipazione alle assemblee (art. 2405 II comma c.c.);
 - ▶ le informazioni che provengono dal revisore;
 - ▶ l'esercizio dei poteri ispettivi e di vigilanza (art. 2403-bis c.c.);
 - ▶ le comunicazioni con cadenza semestrale (o inferiore se previste dallo statuto) (Art. 2381 V comma c.c.);
 - ▶ gli obblighi informativi specificamente previsti proprio dagli assetti;

11. CONTINUITA' E INTERAZIONI TRA COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

- ▶ le denunce dei soci (art. 2408 c.c.);
- ▶ gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII);
- ▶ gli obblighi di segnalazione di Banche e intermediari finanziari (art. 25-decies CCII).

12. MOTIVI DI CRISI PER LE PMI

- ▶ Sottodimensionamento (carenza di risorse dotate di competenze specifiche);
- ▶ Debolezza degli assetti di corporate governance (assenza di una struttura manageriale definita e coinvolgimento diretto dell'imprenditore nelle funzioni commerciali e produttive);
- ▶ Capitalismo familiare (sovrapposizione tra sfera familiare e impresa);
- ▶ Personalismo autoreferenziale dell'imprenditore (identificazione personale e decisionale con l'impresa);
- ▶ Carenza dei sistemi operativi e di controllo (sottovalutazione della funzione amministrativa, con controlli spesso tardivi o sporadici);
- ▶ Scarsa consapevolezza nella gestione di impresa;
- ▶ Assenza di adeguati strumenti di monitoraggio e pianificazione;
- ▶ Orientamento esclusivo a obiettivi di profitto e di gestione a breve termine
- ▶ Accentramento delle decisioni e dei poteri nelle mani di un singolo o pochi soggetti;
- ▶ Trasmissione informale della conoscenza (esperienze, cultura e procedure non formalizzate);

13. I SEGNALI PER LA RILEVAZIONE TEMPESTIVA

I segnali per una rilevazione tempestiva sono:

- ▶ Inadeguatezza delle misure e degli assetti;
- ▶ ex art. 3, comma 4, CCII;

	Scaduti da	€
Debiti scaduti per retribuzioni	da <u>ALMENO 30 gg</u>	<u>oltre l'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni</u>
Debiti scaduti verso fornitori	da <u>ALMENO 90 gg</u>	<u>superiori ai debiti non scaduti</u>
Esposizioni verso banche/intermediari finanziari	da <u>PIÙ di 60 gg</u>	
Esposizioni verso banche/intermediari finanziari	da <u>ALMENO 60 gg</u>	<u>superiore al limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, rappresentanti almeno il 5% del tot. delle esposizioni</u>

13. I SEGNALI PER LA RILEVAZIONE TEMPESTIVA

	Scaduti da	€
Debiti verso INPS	<u>da oltre 90 gg</u>	<u>superiori al 30% di quelli dell'anno precedente e a 15.000€ per imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati;</u> <u>superiori a 5.000€ per imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati.</u>
Debiti verso INAIL	<u>da oltre 90 gg</u>	<u>superiori a 5.000€</u>
Debiti verso AdE, relativo all'IVA		<u>superiori 5.000€ e non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente o superiore all'importo di 20.000€</u>
Debiti verso AdE Riscossione, relativo a crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati	da <u>PIÙ</u> di 90 gg	Pari a 100.000€ per le imprese individuali Pari a 200.000€ per le società di persone Pari a 500.000€ per tutte le altre società

14. LA SEGNALAZIONE

Il D. Lgs. 136/2024 (Correttivo ter) ha precisato l'oggetto della segnalazione e i relativi presupposti, con l'obiettivo di favorire la tempestiva emersione delle crisi, attraverso una più chiara delimitazione del contenuto e delle finalità delle segnalazioni. In primo luogo, la segnalazione ex art. 25-octies CCII deve riguardare lo stato di crisi e lo stato di insolvenza.

La segnalazione non deve riguardare l'esistenza di meri segnali di difficoltà o allarmismi legati a situazioni transitorie (o di pre-crisi), al fine di evitare comunicazioni non utili o prematuramente attivate.

Pertanto, la segnalazione deve essere motivata dell'effettiva sussistenza di uno stato di crisi e insolvenza perseguendo due obiettivi principali:

- ▶ evitare segnalazioni infondate o strumentali;
- ▶ ottimizzare le risorse del sistema di prevenzione.

14. LA SEGNALAZIONE

L'organo di controllo e il soggetto obbligato alla revisione dovranno – dopo aver individuato gli indici sintomatici di una potenziale crisi – valutare se la situazione rilevata sia effettivamente rilevante ai fini dell'obbligo previsto dall'art. 25-octies CCII, avviando un formale contraddittorio con l'organo amministrativo solo quando sussista una ragionevole e motivata considerazione che tale situazione possa configurare una crisi rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), CCII e che vi sia la presenza dei presupposti indicati dal Nuovo Codice della Crisi per la presentazione dell'istanza di accesso alla Composizione Negoziata, ai sensi dell'ex art. 17 CCII.

La segnalazione è ritenuta idonea a dimostrare che il soggetto obbligato ha adempiuto con diligenza ai propri obblighi, almeno nei casi in cui il dissesto avrebbe potuto essere rilevato prima che si manifestasse in modo irreversibile.

L'art. 25 octies CCII pone particolare enfasi sulla tempestività, sulla forma e sugli strumenti utilizzati per la trasmissione della comunicazione.

14. LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve avvenire entro 60 gg dall'effettiva conoscenza dello stato di crisi da parte dell'organo di controllo e del revisore, al fine di:

- ▶ evitare valutazioni ex post di natura probabilistica circa la possibile conoscibilità della crisi, di cui il soggetto, nella sua veste di organo di controllo o di soggetto incaricato della revisione non poteva non accorgersi;
- ▶ scongiurare segnalazioni tardive o, al contrario, frettolose e poco ponderate, effettuate per mera autotutela o per beneficiare delle attenuanti previste dal secondo comma dell'articolo 25 octies CCII.

Il termine di 60 gg deve essere puntualmente documentato e dimostrato dal segnalante. Eventuali ritardi o omissioni, dovuti per colpa o dolo (al fine di posticipare la rilevazione dello stato di crisi e del *dies a quo* del suddetto termine di legge), comportano responsabilità in capo al segnalante. La segnalazione deve essere redatta in forma scritta e indirizzata all'organo amministrativo dell'impresa, con le modalità che ne attestino la regolare e tempestiva ricezione. Essa deve contenere una motivazione accurata, supportata da dati e riferimenti specifici.

14. LA SEGNALAZIONE

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale abbia effettuato la segnalazione per primo, il collegio sindacale può ratificare i contenuti della segnalazione già effettuata dal soggetto incaricato della revisione legale, effettuando a sua volta la segnalazione con le modalità previste nell'art. 25-octies CCII.

Qualora il collegio sindacale non condivida le conclusioni su cui si fonda la segnalazione del soggetto incaricato della revisione legale, promuove nel più breve termine un incontro con quest'ultimo informandone l'organo di amministrazione e riferisce a quest'ultimo in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti dal soggetto incaricato della revisione legale con riferimento all'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e alla valutazione della continuità aziendale.

14. LA SEGNALAZIONE

Deve, inoltre, includere il termine perentorio (non oltre 30gg) entro cui l'organo amministrativo deve rispondere. Tale termine rappresenta un elemento essenziale per stimolare una reazione tempestiva da parte dell'imprenditore e favorire l'avvio delle procedure di risanamento o composizione della crisi.

Il mancato riscontro entro il termine stabilito può costituire una grave negligenza da parte dell'organo amministrativo, con potenziali implicazioni in termini di responsabilità, soprattutto con riguardo all'eventuale aggravamento della crisi dell'impresa. Inoltre, il collegio sindacale adotta i rimedi endosocietari che ritiene maggiormente opportuni, tra cui: convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406, secondo comma, c.c., previa comunicazione all'organo amministrativo, per informarla sia dell'inerzia degli amministratori, sia delle verifiche e degli accertamenti svolti durante la propria attività di vigilanza, sia dello stato di crisi della società, sia della concreta prospettiva di risanamento; e, proporre denuncia dinnanzi al Tribunale, terzo e indipendente, tramite il ricorso ex art. 2409 c.c., qualora vi siano presupposti di gravi irregolarità da parte degli amministratori.

14. LA SEGNALAZIONE

Tra gli strumenti che garantiscono la prova dell'avvenuta ricezione della segnalazione rientrano certamente la posta elettronica certificata (pec) e la raccomandata con avviso di ricevimento. Invero, le modalità di trasmissione della segnalazione prescritte dall'articolo 25-octies CCII non solo garantiscono la tracciabilità della comunicazione, ma costituiscono anche una tutela per il revisore legale e l'organo di controllo, i quali possono così dimostrare l'adempimento tempestivo dell'obbligo in questione, con opponibilità *erga omnes*. Come sottolineato nella Relazione illustrativa al decreto Correttivo Ter, questa attenzione alla tracciabilità si inserisce in un più ampio contesto di *accountability*, volto a promuovere la trasparenza e la responsabilità degli operatori coinvolti.

14. LA SEGNALAZIONE IN CASO DI INSOLVENZA

La segnalazione dei presupposti di insolvenza è effettuata senza indugio dal momento in cui il collegio sindacale, nel corso della propria attività periodica di vigilanza, sia venuto effettivamente a conoscenza di segnali che rendono evidente come la società non possa adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.

Il collegio valuta, in alternativa alla segnalazione, di presentare istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale. Nel caso in cui decida di procedere con la segnalazione, informato il soggetto incaricato della revisione legale, il collegio sindacale stabilisce un termine non superiore a trenta giorni entro cui gli amministratori devono riferire, chiarendo nella segnalazione medesima che decorso inutilmente tale termine procederà con il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione.

15. COSA ACCADE IN SEGUITO?

Tipologia di giudizio da parte del revisore legale	Segnalazione ex articolo 25 octies CCII
Richiamo d'informativa per significative incertezze (esempio 1(I) Isa Italia 570) >>> giudizio senza rilievi	✗
Impossibilità di esprimere un giudizio a causa dell'esistenza di molteplici incertezze significative (esempio 2(I) Isa Italia 570) >>> (c.d. “no opinion”)	✓
L'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, ma esiste un'incertezza significativa non adeguatamente descritta: 1) esempio 3(I) Isa Italia 570 carenza significativa ma non pervasiva; 2) esempio 4(I); Isa Italia 570 carenza significativa e pervasiva >>> giudizio con rilievi o giudizio negativo	✗

15. COSA ACCADE IN SEGUITO?

Tipologia di giudizio da parte del revisore legale	Segnalazione ex articolo 25 octies CCII
Giudizio negativo quando il revisore ha concluso che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è inappropriato (esempio 5(I) Isa Italia 570) >>> giudizio negativo	✓
Impossibilità di esprimere un giudizio a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione in merito alla capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento (esempio 6(I) Isa Italia 570) e/o in presenza di altre limitazioni alle procedure di revisione >>> impossibilità di esprimere un giudizio (c.d. "no opinion")	✓



16. COMPOSIZIONE NEGOZIATA


Nasce con lo scopo di fornire un mezzo di incentivo alle imprese a individuare le alternative possibili per la risoluzione o il risanamento aziendale in ipotesi di crisi. È possibile ricorrere a questo strumento qualora si verificano i seguenti presupposti:

- ▶ Soggettivi: il debitore deve essere un imprenditore commerciale o agricolo iscritto nel PRI;
- ▶ Oggettivi: il debitore deve trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario tale da renderne probabile la crisi o l'insolvenza, ma deve essere ragionevolmente prospettabile il risanamento dell'impresa.

Non è consentito l'accesso a tale strumento qualora sia già presente una domanda di accesso ad altri strumenti di regolazione.

Non ha natura giudiziale.

16. COMPOSIZIONE NEGOZIATA




16. COMPOSIZIONE NEGOZIATA



16. COMPOSIZIONE NEGOZIATA



**CONCLUSIONE
TRATTATIVE**



Archiviazione

Raggiungimento accordo

**Mancato raggiungimento
accordo**

16. VIGILANZA DURANTE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

VIGILANZA NELLA FASE PREPARATORIA ALLA CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE

Se a seguito della segnalazione effettuata dal collegio sindacale, la società presenti istanza per l'accesso alla composizione negoziata, il collegio vigila sull'osservanza della legge esul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il collegio ha accesso a tutti i dati ed i documenti presenti nella Piattaforma telematica salvo eventuali documenti che l'esperto voglia mantenere riservati.

A seguito dell'accettazione della nomina da parte dell'esperto, il collegio sindacale, ove richiesto dall'esperto, scambia con quest'ultimo e il soggetto incaricato della revisione legale informazioni e dati in suo possesso che possano dimostrarsi di utilità per l'attività dello stesso esperto finalizzata alla verifica della perseguibilità del risanamento della società e all'analisi di coerenza del piano di risanamento predisposto dalla società.

16. VIGILANZA DURANTE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Il collegio sindacale chiede, all'organo amministrativo e all'esperto, di poter presenziare al primo incontro tra esperto e organo amministrativo al fine di acquisire informazioni circa le valutazioni iniziali di perseguibilità del risanamento della società. A seguito della accettazione della nomina da parte dell'esperto, nei tre giorni successivi alla convocazione della (prima) riunione con l'organo amministrativo indetta dall'esperto, il collegio sindacale prende atto delle dichiarazioni di accettazione e di indipendenza inserite nella piattaforma telematica dall'esperto medesimo.

In caso di significativi dubbi in ordine al requisito di indipendenza dell'esperto nominato per la composizione negoziata, il collegio sindacale informa l'organo amministrativo sollecitandone l'attivazione presso l'esperto medesimo per ottenere informazioni. Qualora tali dubbi siano confermati, il collegio sindacale sollecita per iscritto l'organo amministrativo a presentare motivate osservazioni scritte al segretario generale della camera di commercio competente circa l'assenza dei requisiti di indipendenza dell'esperto e per richiederne, eventualmente, la sostituzione.

16. VIGILANZA DURANTE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

VIGILANZA DURANTE LA CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE

Durante la conduzione delle trattative il collegio sindacale vigila che l'organo amministrativo:

- ▶ gestisca la società in stato di crisi in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività;
- ▶ gestisca la società in stato di insolvenza reversibile ma con concrete prospettive di risanamento, nel prevalente interesse dei creditori.

Il collegio vigila che la gestione della società sia finalizzata alla realizzazione del piano di risanamento. Durante le trattative, il collegio sindacale vigila che l'organo amministrativo informi, per iscritto e preventivamente, l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, di cui sia venuto a conoscenza.

16. VIGILANZA DURANTE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Qualora l'organo amministrativo non fornisca pertinenti informazioni, ovvero riferisca al collegio sindacale di aver intenzione di procedere con il compimento dell'atto ritenuto pregiudizievole, il collegio sindacale può far constare il proprio motivato dissenso a verbale e, nei dieci giorni successivi alla data in cui ne viene a conoscenza, il collegio sindacale può:

- ▶ convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla delle circostanze;
- ▶ preannunciare l'intenzione di impugnare la deliberazione dell'organo amministrativo, confidando nella sua revoca;
- ▶ preannunciare l'intenzione di denunciare i fatti al tribunale ex art. 2409 c.c., sussistendone i relativi presupposti.

16. VIGILANZA DURANTE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Qualora, nonostante l'attivazione del collegio sindacale, l'atto sia compiuto e l'esperto iscriva il proprio dissenso nel registro delle imprese perché lo ritenga pregiudizievole all'interesse dei creditori, il collegio sindacale:

- ▶ intensifica le verifiche e lo scambio di informazioni con l'organo amministrativo, chiedendo notizie, dati e chiarimenti, in ordine al compimento dell'atto pregiudizievole e con riferimento alle ulteriori iniziative, tra quelle individuate nell'ordinamento e differenti dalla composizione negoziata, che l'organo amministrativo intenda adottare per superare la crisi;
- ▶ in assenza di programmazione da parte dell'organo amministrativo circa le iniziative che intende assumere per superare la crisi e al ricorrere dei presupposti previsti dall'ordinamento, presenta denuncia ex art. 2409 c.c.

16. VIGILANZA DURANTE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Se, nel corso delle trattative, la società formuli una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14, il collegio sindacale verifica che la proposta sia ritualmente presentata con allegata la relativa documentazione. A tali fini, il collegio sindacale vigila che il professionista indipendente attesti la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che il soggetto incaricato della revisione legale della società rilasci una relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati aziendali.

16. VIGILANZA DURANTE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE A CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE

Cessate le trattative, il collegio sindacale:

- ▶ prende visione della relazione finale redatta dall'esperto ed inserita nella piattaforma unica telematica;
- ▶ monitora l'esecuzione da parte dell'organo amministrativo delle soluzioni individuate per la composizione negoziata come esplicitate nella relazione finale dell'esperto;
- ▶ monitora le iniziative assunte per addivenire alla soluzione della crisi tramite altri strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelti dall'organo amministrativo, come esplicitate nella relazione finale dell'esperto.

Il collegio sindacale informa il soggetto incaricato della revisione legale dell'attività espletata.

16. ESEMPIO 1: ACCESSO CNC

Nel mese di ottobre, durante la fase di interim, la situazione dell'azienda oggetto di revisione era la seguente:

Scaduti da

€

Debiti scaduti per retribuzioni	da <u>ALMENO</u> 30 gg	oltre l'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni	X
Debiti scaduti verso fornitori	da <u>ALMENO</u> 90 gg	superiori ai debiti non scaduti	✓
Esposizioni verso banche/intermediari finanziari	da <u>PIÙ</u> di 60 gg		✓
Esposizioni verso banche/intermediari finanziari	da <u>ALMENO</u> 60 gg	superiore al limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, rappresentanti almeno il 5% del tot. delle esposizioni	✓

16. ESEMPIO 1: ACCESSO CNC

Scaduti da €

Debiti verso INPS	<u>da oltre 90 gg</u>	<u>superiori al 30% di quelli dell'anno precedente e a 15.000€ per imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati;</u> <u>superiori a 5.000€ per imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati.</u>	X
Debiti verso INAIL	<u>da oltre 90 gg</u>	<u>superiori a 5.000€</u>	X
Debiti verso AdE, relativo all'IVA		<u>superiori 5.000€ e non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente o superiore all'importo di 20.000€</u>	X
Debiti verso AdE Riscossione, relativo a crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati	da <u>PIÙ</u> di 90 gg	Pari a 100.000€ per le imprese individuali Pari a 200.000€ per le società di persone Pari a 500.000€ per tutte le altre società	X

16. ESEMPIO 1: ACCESSO CNC

SEGNALAZIONE

A seguito di tali esiti della verifica infrannuale, il revisore ha richiesto all'amministratore dell'azienda una relazione, nella quale gli si chiede di illustrare la situazione di crisi e le possibili opzioni individuate, ovvero:

- ▶ Ricerca di investitori esterni; in alternativa,
- ▶ CNC o Concordato semplificato (se CNC non perseguibile)

Durante il mese di novembre, si son tenuti altri incontri, durante i quali gli investitori esterni non hanno avanzato interesse.

Il revisore ha, dunque, inviato la pec di segnalazione, ai sensi dell'art. 25-octies CCII, a seguito della quale l'amministratore si è attivato. Attualmente, sono in corso le trattative.

16. ESEMPIO 2: NON ACCESSO CNC

Nel mese di ottobre, durante la fase di interim, la situazione dell'azienda (analogamente alla precedente) oggetto di revisione era la seguente:

Scaduti da

€

Debiti scaduti per retribuzioni	da <u>ALMENO</u> 30 gg	<u>oltre l'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni</u>	X
Debiti scaduti verso fornitori	da <u>ALMENO</u> 90 gg	<u>superiori ai debiti non scaduti</u>	✓
Esposizioni verso banche/intermediari finanziari	da <u>PIÙ</u> di 60 gg		✓
Esposizioni verso banche/intermediari finanziari	da <u>ALMENO</u> 60 gg	<u>superiore al limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, rappresentanti almeno il 5% del tot. delle esposizioni</u>	✓

16. ESEMPIO 2: NON ACCESSO CNC

Scaduti da €

Debiti verso INPS	<u>da oltre 90 gg</u>	<u>superiori al 30% di quelli dell'anno precedente e a 15.000€ per imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati;</u> <u>superiori a 5.000€ per imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati.</u>	X
Debiti verso INAIL	<u>da oltre 90 gg</u>	<u>superiori a 5.000€</u>	X
Debiti verso AdE, relativo all'IVA		<u>superiori 5.000€ e non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente o superiore all'importo di 20.000€</u>	X
Debiti verso AdE Riscossione, relativo a crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati	da <u>PIÙ</u> di 90 gg	Pari a 100.000€ per le imprese individuali Pari a 200.000€ per le società di persone Pari a 500.000€ per tutte le altre società	X

16. ESEMPIO 2: NON ACCESSO CNC

Cosa cambia?

Perché, seppur la situazione di partenza è la stessa, non si ha il medesimo risultato?

Quando il revisore ha contatto gli amministratori, in merito alla situazione che stava attraversando la società, quest'ultimi avevano già intrapreso delle azioni idonee, tra cui:

- ▶ L'ingresso di un fondo nella compagine societaria;
- ▶ La nomina di amministratori *pro tempore* che hanno implementato il sistema di controllo interno (potenziando gli assetti organizzativi) e ricontrattato le esposizioni debitorie della società.

Il revisore, ora, monitora trimestralmente l'andamento e vi è un continuo raffronto tra budget previsionali e assestati.

16. LA CONTINUITA' DELL'INCARICO DI REVISIONE E DI SINDACO

Le figure del sindaco e del revisore non decadono in automatico con l'avvio di una procedura di ristrutturazione della crisi (es. accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di risanamento, piani attestati, concordato preventivo e liquidazione giudiziale).

Accade, però, che il revisore assume un ruolo secondario e collaborativo con l'Attestatore o il Curatore.

La risoluzione anticipata dell'incarico di revisione legale è infatti ammessa nei casi tassativamente previsti dal D.M. n. 261/2012.



COMMISSIONI CONSULTIVE COLLEGIO SINDACALE
REVISIONE LEGALE E COLLEGIO SINDACALE CONTROLLI
DI LEGALITA' E MODELLO 231

Grazie per l'attenzione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE PMI.
PRINCIPI GENERALI E NOVITA' 2025

**Il codice della crisi di impresa: aspetti legati alla
revisione dei conti**

**Il codice della crisi di impresa: aspetti legati al
Sindaco Revisore**

**I prodromi della crisi di impresa: doveri del Sindaco
Revisore**

**RELATORE: Dott. Caldarese
Aniello**